Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Sabato 18 febbraio — Numero 41

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0.80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 91 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato che risiede, per ragioni di ufficio con incarichi di carattere permanente in paesi la cui valuta faccia premio su quella cartacea italiana, sarà corrisposto, sul solo stipendio netto mens.le, esclusi quindi gli assegni e le indennità di qualsiasi natura, il prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella cartacea straniera, calcolato in base alla media delle quotazioni ufficiali italiane dei primi venti giorni del mese cui si riferisce il pagamento dello stipendio.

Nei paesi nei quali il cambio della valuta cartacea italiana è uguale o superiore alla pari, saranno corrisposte tutte le competenze spettanti in valuta cartacea italiana o nell'equivalente valuta estera.

Per Chiasso il prezzo del cambio spetterà sulla terza parte dello stipendio netto.

Art. 2.

Ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero ed agli addetti militari navali ed aeronautici, sarà concesso il cambio oltre che sullo stipendio, anche sugli assegni, indennità e diaria loro spettanti secondo le disposizioni seguenti:

a) nei paesi a valuta pari o più alta della sterlina, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta locale;

b) nei paesi a valuta più bassa della sterlina ma più alta della lira italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta sterlina;

c) nei paesi a valuta più bassa di quella italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta franco-francese.

Art. 3.

Non è dovuto il prezzo del cambio in confronto dello stipendio netto mensile al personale delle Amministrazioni dello Stato inviato all'estero con incarichi di carattere temporaneo. Ad esso sarà soltanto corrisposto, in aumento degli ordinari assegni l'indennità di missione da stabilirsi di volta in volta dai ministri competenti di concerto con quello del tesoro, giusta il disposto dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 4.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° febbraio 1922 e da tale data rimane abrogata ogni disposizione diversa da quelle stabilite con i precedenti articoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1250 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1425; 13 settembre 1919, n. 1629; 27 novembre 1919, n. 2422, e 18 aprile 1920, n. 580, ed esteso alle nuove Provincie con altro Nostro decreto 18 aprile 1920, n. 579;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 522, che autorizza l'emissione di un prestito speciale per il risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle Provincie già invase dal nemico, fino all'ammontare complessivo di 4 miliardi di lire;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, con cui, ai sensi del decreto 2 maggio 1920, n. 520, venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro settennali a premio, per l'ammontare di 1 miliardo di lire;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ministro delle finanze e col ministro delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle spese pel risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, è autorizzata l'emissione di un secondo miliardo di lire in buoni settennali del tesoro fruttanti l'annuo interesse del 5 0[0, e concorrente ai premi specificati nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Sono estese a questi buoni tutte le disposizioni concernenti l'emissione ed il servizio dei buoni settennali emessi in virtù del decreto Reale 30 dicembre 1920, n. 520.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a stabilire con propri decreti quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Parimenti con decreti del ministro del tesoro, sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del tesoro e delle terre liberete e nel bilancio dell'entrata per gli stanziamenti in dipendenza del presente decreto, nonchè all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi titoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI — RAINERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA

Distribuzione dei premi per ogni miliardo al valore nominale dei buoni emessi.

Alla prima scadenza semestrale:

al 1° numero uscente	L.	100.000 —
al 2° » »	»	50.000 —
al 3° » »	»	10.000 —
ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno	»	20.000 —
ai seguenti 593 L. 1000	»	593.000 —
N. 600 premi	L.	773.000 —

Alla seconda scadenza semestrale:

al 1° numero uscente	L.	1.000.000 —
al 2° » »	»	100.000 —
al 3° » »	»	50.000 —
al 4° » »	»	10.000 —
ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno	»	20.000 —
ai 592 seguenti L. 1000 ciascuno	»	592.000 —
N. 600 premi	L.	1.772.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Il numero 68 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, che istituisce un Comitato permanente per le industrie chimiche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento, visto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, che fissa le norme per il funzionamento del Comitato permanente per le industrie chimiche istituito col Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO

che fissa le norme per il funzionamento del Comitato permanente per le industrie chimiche, istituito con R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669.

Art. 1.

Nella prima riunione di ogni biennio indetta dal Ministro per l'industria e il commercio, il Comitato autonomo delle industrie chimiche procederà alla elezione del presidente, del vice presidente, del tesoriere e di altri due membri facenti parte della Giunta esecutiva. Il presidente dovrà essere eletto fra i membri di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669.

La votazione sarà fatta a scrutinio segreto e la proclamazione a maggioranza di voti.

A parità di voti si procederà al ballottaggio.

Il segretario del Comitato sarà scelto dal presidente fra il personale assunto dal Comitato o fra quello di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 2.

Il ministro per l'industria ed il commercio, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, num. 1669, e al principio di ogni biennio:

a) sceglierà i quattro professori da una lista di otto nomi di professori di chimica generale, applicata e merceologica, appartenenti a RR. Università e Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione, dell'industria e commercio o dell'agricoltura, proposta dalla presidenza della R. Accademia nazionale dei Lincei;

b) indicherà le Associazioni chimiche e chimico-industriali che saranno chiamate a designare i tre industriali e stabilirà inoltre le modalità con cui verrà effettuata tale designazione.

Art. 3.

Le deliberazioni del Comitato saranno valide in prima convocazione colla presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni della Giunta saranno valide colla presenza di almeno tre suoi componenti.

Art. 4.

Il Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del commercio) ove ha sede il Comitato autonomo per le industrie chimiche, fornirà al Comitato stesso ed alla Giunta esecutiva, i locali ed il materiale occorrente.

Art. 5.

I dati e le informazioni occorrenti al Comitato per la esplicazione delle attribuzioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge, dovranno essere forniti a richiesta:

1° dagli uffici competenti alle dipendenze del Ministero per l'industria e commercio, di quello dell'agricoltura e specialmente dagli Ispettorati dell'industria, del lavoro e delle miniere;

2° dagli uffici competenti alle dipendenze del Ministero delle finanze e specialmente da quelli dipendenti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette;

3° dagli altri Ministeri e dai RR. Agenti diplomatici e consolari;

4° dagli addetti commerciali all'estero, dalle Camere di commercio e industria del Regno, e dalle Camere di commercio italiane all'estero;

5° dalle Associazioni chimiche e chimico-industriali che hanno preso parte alla elezione dei rappresentanti degli industriali facenti parte del Comitato.

Art. 6.

Per il compimento di speciali ricerche, di cui al comma *c*) dell'art. 1 del R. decreto-legge, il Comitato potrà valersi della opera di laboratori chimici dello Stato, compresi quelli delle RR. Università e Istituti superiori, previ accordi da prendersi dalla Giunta esecutiva con i rispettivi direttori.

Art. 7.

Il Comitato traccierà il programma dei lavori da svolgersi

dalla Giunta esecutiva in base all'art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669.

Art. 8.

La Giunta svolge il programma tracciato dal Comitato; delibera su questioni di carattere urgente dandone comunicazione al Comitato nella prossima successiva riunione; compila i bilanci preventivi e i conti consuntivi; propone al Comitato l'assunzione del personale necessario per lo svolgimento dei lavori, ne stabilisce le attribuzioni, ne fissa gli assegni nei limiti delle somme stanziate nel bilancio del Comitato e ne stabilisce l'orario.

Art. 9.

Il personale assunto dal Comitato dovrà firmare una dichiarazione esplicita di aver preso cognizione del presente regolamento e dell'art. 6 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, numero 1669.

Art. 10.

Il personale assunto dal Comitato può essere licenziato per uno dei seguenti motivi:

a) per indisciplina;
b) per mancanza d'assiduità al lavoro;
c) per incapacità;
d) in caso d'esuberanza di personale.

Quando il licenziamento avvenga per uno dei motivi indicati alle lettere c) e d), il personale licenziato avrà diritto ad una indennità corrispondente a tanti mesi di stipendio quanti sono gli anni di servizio effettivo ininterrotto prestato alla dipendenza del Comitato autonomo per le industrie chimiche.

Al personale dimissionario che abbia prestato almeno 5 anni di servizio compete la medesima indennità dovuta in caso di licenziamento per i motivi di cui alle lettere c) e d). Nessuna indennità compete al personale dimissionario che non abbia prestato il periodo anzidetto di servizio.

Art. 11.

I licenziamenti sono deliberati dalla Giunta esecutiva, la quale ne farà relazione motivata nella prossima adunanza del Comitato.

Contro la deliberazione della Giunta è ammesso ricorso al Comitato, il quale avrà facoltà di sentire l'interessato.

La decisione del Comitato è definitiva.

Art. 12.

I congedi annuali saranno concessi secondo le esigenze del servizio per un tempo non maggiore d'un mese.

In caso di assenza per malattia od infermità verrà corrisposto l'assegno per tre mesi soltanto.

Art. 13.

Il Comitato potrà delegare uno o più suoi componenti per lo studio e la risoluzione di speciali questioni inerenti alle industrie chimiche, e deliberare compensi speciali a favore di essi e dei componenti la Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva potrà valersi anche di altro personale governativo per incarichi speciali attinenti alle attribuzioni del Comitato di cui all'art. 1 del R. decreto-legge, previ accordi con i rispettivi capi dell'Amministrazione da cui esso dipende, e ne determinerà i compensi.

Art. 14.

Il contributo governativo di cui all'art. 9 del R. decreto-legge, i contributi degli industriali a favore del Comitato ed ogni altro provento derivante dal funzionamento del Comitato stesso, saranno depositati presso uno degli Istituti di emissione, in conto corrente intestato al presidente ed al tesoriere, quali facenti parte del Comitato autonomo per l'industrie chimiche.

Art. 15

Il tesoriere cura l'incasso dell'entrate; vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili; e in genere sopraintende alla gestione finanziaria del Comitato.

Art. 16.

L'esercizio finanziario del Comitato va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre il Comitato delibera, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo per l'esercizio seguente.

Entro il mese di marzo il Comitato approva, ugualmente su proposta della Giunta, il conto consuntivo per l'esercizio passato.

Art. 17.

I pagamenti degli assegni al personale, il pagamento delle spese d'ufficio ed ogni altro pagamento inerente allo svolgimento dei lavori del Comitato e della Giunta esecutiva, saranno effettuati mediante mandati a favore degli interessati, firmati dal presidente o da altro membro della Giunta, da lui delegato e dal tesoriere, e tratti sul fondo corrente di cui all'art. 14.

Art. 18.

Ai componenti del Comitato per le industrie chimiche ed al segretario del Comitato è assegnata una medaglia di presenza per ogni adunanza del Comitato e della Giunta alla quale intervengano, nella misura che verrà stabilita dal Comitato.

Ai componenti il Comitato, ai membri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, residenti fuori di Roma e che intervengono alle sedute, saranno inoltre corrisposte le indennità di missione loro spettanti a norma delle disposizioni vigenti.

Roma, 12 gennaio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e commercio
BELOTTI.

Il numero 92 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, col ministro per la giustizia e gli affari del culto, col ministro del tesoro, col ministro per l'agricoltura, col ministro per l'industria e il commercio e col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra,

composto di trentadue articoli e visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — DE NAVA — MAURI — BELOTTI — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private.

Art. 1.

Nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono inscritti gl'invalidi che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge stessa, abbiano conseguito pensione privilegiata di guerra o assegno rinnovabile o temporaneo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 2 del presente regolamento.

Gl'invalidi che siano affetti da lesioni ascritte o ascrivibili ad una delle voci di nona categoria contemplate nell'art. 2 della legge continuano a beneficiare delle disposizioni sul collocamento obbligatorio anche dopo la scadenza dell'assegno temporaneo.

La stessa disposizione si applica agl'invalidi di decima categoria limitatamente alle voci contemplate nell'art. 2 della legge, anche dopo la liquidazione dell'assegno per una volta tanto.

Art. 2.

Il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione è prova sufficiente che l'invalido si trova nelle condizioni di cui all'articolo precedente, salvo che la concessione sia stata effettuata a favore di borghesi danneggiati per fatto di guerra.

In mancanza di libretto o di decreto è prova sufficiente l'estratto del verbale di visita collegiale, semprechè l'invalido possa dare anche la prova di percepire assegni di convalescenza dal corpo militare che lo amministra.

Art. 3.

Il datore di lavoro che spontaneamente occupi invalidi non soggetti alle disposizioni di legge per avere perduto ogni capacità lavorativa, ha facoltà di conteggiarli nella percentuale degli invalidi che è tenuto ad occupare nella sua azienda.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 8 della legge si applicano, oltre che alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni o alle aziende municipalizzate, anche agli Istituti di Stato, alle Banche di emissione, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, agli Enti in genere di diritto pubblico, e a tutte le altre Amministrazioni o Istituti nei riguardi dei quali l'autorità governativa, centrale e locale, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, può disporre l'approvazione, l'annullamento o la sospensione dei provvedimenti adottati dagli organi deliberativi e esecutivi delle medesime Amministrazioni o Istituti.

L'Amministrazione della Real Casa è parificata all'Amministrazione statale per quanto riguarda l'applicazione della legge.

Le aziende di cui al presente articolo a carattere industriale possono optare per il trattamento previsto per i datori di lavoro di cui all'art. 11 della legge e in tal caso tali aziende saranno soggette a tutte le disposizioni stabilite al riguardo dalla legge e dal regolamento.

Art. 5.

Le aziende esercenti ferrovie e tramvie concesse all'industria privata sono soggette alle disposizioni dell'art. 8 della legge.

Sino a che non sarà provveduto con decreto Reale a stabilire le norme cui devono essere assoggettate le aziende medesime, per il personale dei servizi attivi, tali aziende saranno soggette alle disposizioni dell'art. 9.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 8 della legge sono ritenuti ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede, secondo gli ordinamenti di ogni singola Amministrazione, Istituto od Ente, senza speciale anzianità o senza particolari meriti di servizio acquisiti nella stessa Amministrazione o in Amministrazioni affini. Ove non esistano organici per gradi o anzianità si considerano ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede per ciascuna categoria, secondo gli ordinamenti dell'Ente, senza speciale esperienza professionale.

Nell'applicazione dell'art. 8 della legge saranno rispettati i diritti ad impiego nei ruoli, che siano stati acquisiti, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, per effetto della legge 5 ottobre 1920, n. 1431.

Le proporzioni di impiego per gli invalidi stabilite dall'art. 8 della legge sono applicabili anche per i ruoli speciali e tecnici.

La precedenza di cui all'art. 8 della legge riguarda esclusivamente il collocamento e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.

Art. 7.

Le Amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 8 della legge daranno notizia alla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di tutti i posti messi a concorso.

Le aziende e gli Istituti di cui allo stesso articolo faranno le stesse comunicazioni alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale competente nel territorio ove le Aziende e gli Istituti suddetti hanno la loro sede.

La rappresentanza provinciale dell'Opera darà notizia alla sede centrale dei concorsi dei quali ha avuto comunicazione ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Nel numero dei dipendenti occupati presso i datori di lavoro, di cui all'art. 11 della legge, s'intende compreso solo il personale maschile.

Per le aziende costituite in cooperativa nella determinazione del numero dei dipendenti non si tiene conto del numero dei soci salariati.

Art. 9.

Le domande di esonero in base all'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, debbono essere presentate al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Entro un mese dal giorno in cui il ministro del lavoro abbia negato l'esonero, per gli effetti dell'art. 15 della legge, il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione degli invalidi a norma di legge.

Art. 10.

Le aziende che hanno la sede principale in una Provincia e sedi secondarie e succursali, stabilimenti in altre Provincie, semprechè siano soggette alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, dovranno fare la denuncia di cui all'art. 14 della legge distintamente per le singole Provincie alle competenti Giunte provinciali o com-

plessivamente all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

L'Ufficio nazionale, tenuto conto del numero dei mutilati disponibili in ogni Provincia e delle condizioni dell'industria, può consentire che un'azienda assuma in una Provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre Provincie.

I datori di lavoro che esercita o lavorazioni a carattere stagionale o di breve durata, per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degl'invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 11.

Il datore di lavoro può adibire gli invalidi nei reparti o posti per i quali li ritiene più adatti, purchè raggiunga, nella occupazione complessiva di invalidi, le proporzioni prescritte dalla legge.

Art. 12.

Negli aumenti e nelle riduzioni del personale, come pure nei licenziamenti, i datori di lavoro devono procedere in modo che non risulti diminuita, nel complesso, la proporzione tra personal valido ed invalido stabilita dalla legge. In caso di vacanza di posti per effetto delle disposizioni di questo articolo, le nuove assunzioni d'invalidi devono essere fatte senza ritardo.

Art. 13.

L'invalido di guerra disoccupato, ove intenda avvalersi delle disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, deve inoltrare domanda alla rappresentenza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi anche a mezzo della Commissione comunale di avviamento al lavoro istituita nel Comune ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, ovvero, in assenza, a mezzo del sindaco del Comune di residenza.

L'ufficio a cui la domanda è presentata dovrà rilasciarne ricevuta.

Art. 14.

La domanda di cui al presente articolo dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo, e precisamente:

a) quando l'invalido sia già provvisto di pensione di guerra è sufficiente la presentazione di un documento (decreto di concessione di pensione, certificato rilasciato dal sindaco, attestazione notarile) atto a provare che l'invalido stesso ha titolo di pensione, assegno rinnovabile o temporaneo;

b) quando l'invalido sia in attesa di pensione, all' estratto di visita collegiale deve essere allegato un documento che, a norma dell'art. 2 del presente regolamento, dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare;

c) nel caso che l'assegno temporaneo di 9ª categoria sia scaduto e nel caso in cui la liquidazione dell'assegno di 10ª categoria per una volta tanto sia stata effettuata, l'invalido presenterà tutti i documenti atti a provare che antecedentemente alla data della domanda abbia usufruito di assegno di 9ª e 10ª categoria, per le voci specificate all'art. 2 della legge;

2° tutti i documenti, gli eventuali titoli e referenze atti a dimostrare le attitudini lavorative o professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3° un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità.

Art. 15.

Il certificato medico di cui al n. 3 dell'articolo precedente dovrà contenere una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido resultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo a proficuo lavoro almeno in qualche professione o mestiere.

Per gli invalidi affetti da lesioni ascritte alla 9ª o alla 10ª categoria, il medico dovrà esplicitamente dichiarare se l'invalidità sia contemplata in una delle voci seguenti:

Nona categoria - voci:

4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.

5. La perdita totale di uno degl'indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

6. La perdita delle ultime due falangi di uno degl'indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle ultime tre dita di una mano, o di quattro, tra le due mani.

7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.

9. La perdita della falange ungueale di uno dei pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

Decima categoria - voci:

3. La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani, quando non siano quelle dei pollici, nè degli indici.

4. La perdita della falange ungueale di uno dei pollici.

5. La perdita della falange ungueale dei due indici, oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici, nè gl'indici.

6. La perdita della falange ungueale di tre o due delle ultime quattro dita, tra le due mani, compresa, o non, quella di una degl'indici.

Agli effetti dell'art. 2 della legge si ritengono esclusi dal collocamento obbligatorio senza bisogno di accertamenti sanitari coloro che risultano affetti da:

a) tubercolosi polmonare in atto;

b) malattie contagiose;

c) qualsiasi forma di alienazione mentale.

Art. 16.

Le domande presentate dagli invalidi alle Commissioni comunali di avviamento al lavoro o ai sindaci saranno trasmesse entro tre giorni dalla data di consegna al rappresentante provinciale dell'Opera nazionale invalidi, o, in mancanza, alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che, agli effetti della legge si intende in tal caso sostituita alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale.

Art. 17.

Spetta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale deliberare in ordine alla qualità di invalido ai sensi della legge, tenuto conto dei documenti da essi esibiti e dei resultati della eventuale visita medica collegiale. La rappresentanza dell'Opera nazionale, o, in mancanza, la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, qualora dai documenti presentati ac-

certi che l'invalido non si trova nelle condizioni per essere inscritto nel ruolo provinciale degli invalidi, ne rifiuterà la iscrizione dandone immediato avviso all'interessato.

Resta in ogni caso aperto il ricorso alla Giunta centrale del collocamento e della disoccupazione tanto da parte del datore di lavoro come dell'invalido.

Art. 18.

Su richiesta del datore di lavoro, gli invalidi da lui assunti direttamente, o che chiedono occupazione senza il tramite degli organi del collocamento autorizzati, sono tenuti a dimostrare coi documenti prescritti dall'art. 14 che si trovano nelle condizioni per giovarsi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

La rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi e la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione hanno facoltà di richiedere a coloro che dai datori di lavoro sono stati direttamente assunti in qualità di invalidi la dimostrazione documentata della invalidità da cui sono colpiti.

Qualora si accerti che il datore di lavoro ha assunto e posto in conto come invalidi persone che non possono giovarsi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio, sarà fissato un termine, non superiore ad un mese, per le assunzioni necessarie a raggiungere le proporzioni prescritte dalla legge.

Art. 19.

Il collocamento degli invalidi di guerra, di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, è fatto dalla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, la quale può valersi anche degli organi provinciali e locali dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra.

Art. 20.

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto in altro modo coprire con personale invalido il numero dei posti prescritto dalla legge, dovrà rivolgere alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, la domanda di personale invalido occorrente, specificando;

1° il numero dei posti disponibili per ciascuna categoria di lavoro o d'impiego;

2° il trattamento economico fatto al personale dipendente che trovasi in servizio per le medesime categorie di lavoro e d'impiego.

Tale richiesta dovrà essere rivolta alla Giunta provinciale con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dei sei o dei dodici mesi di cui all'art. 15 della legge.

Art. 21.

Le industrie stagionali nei riguardi del personale stabile sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 22.

La Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione trasmetterà al datore di lavoro che ne ha fatto richiesta, un elenco del personale invalido disponibile nel luogo del lavoro e località viciniori, indicando, ove sia possibile, un numero di invalidi superiore a quello richiesto e le professioni o mestieri ai quali essi aspirano.

Il datore di lavoro rimane tuttavia libero di effettuare le assunzioni anche al di fuori delle persone indicategli a norma del comma precedente.

Art. 23.

Il datore di lavoro, di cui all'art. 11 della legge, esperite tutte le pratiche per l'assunzione di invalidi, a norma del presente regolamento, e trascorso il periodo di un mese dalla richiesta di invalidi, può assumere personale valido, salvo, per i posti che si rendano successivamente disponibili, ad osservare le proporzioni prescritte dalla legge tra personale valido ed invalido. Le stesse disposizioni valgono per le Amministrazioni, Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 8 della legge.

Art. 24.

L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzioni vigenti per il personale occupato; d'altra parte però è soggetto alle stesse obbligazioni stabilite in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro.

Art. 25.

Ciascuna azienda soggetta alla legge dovrà tenere in evidenza presso ciascuno stabilimento il nome, cognome, paternità e luogo di nascita degli invalidi occupati, con l'indicazione della data di assunzione e della data dei licenziamenti di invalidi eventualmente effettuati nel semestre.

Art. 26.

Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione dovranno trasmettere all'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione la statistica del personale invalido occupato dai datori di lavoro, desunta dalle denuncie semestrali prescritte dall'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 27.

I Collegio medico provinciale sarà costituito presso la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che trasmetterà le relative proposte al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'emanazione del decreto previsto dall'art. 5 della legge.

Il Collegio medico sarà composto da tre medici designati uno dalla rappresentanza dell'Opera nazionale degli invalidi, uno dai datori di lavoro, uno dai lavoratori della Provincia

La scelta dovrà ordinariamente essere fatta fra i chirurghi e medici degli ospedali civili consulenti o fiduciarii della Cassa nazionale infortuni o dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I componenti del Collegio medico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il presidente è nominato dal ministro.

Le spese per gli onorari ai sanitari e per il funzionamento del Collegio suddetto saranno a carico del fondo per il collocamento inscritto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Le norme per le spese inerenti al funzionamento del Collegio e per la misura degli onorari ai sanitari, saranno stabilite con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

Art. 28.

Il sanitario designato dall'Opera nazionale, che a norma dell'art. 5, comma 2° della legge, e dell'articolo precedente, deve essere chiamato a far parte del Collegio medico provinciale, è scelto dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale in una terna di nomi formata in base alle designazioni fatte, su richiesta della rappresentanza stessa, dalle principali Associazioni o sezioni locali dei mutilati o invalidi di guerra.

Qualora la competente rappresentanza dell'Opera nazionale non provveda entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro un mese dalla eventuale successiva vacanza del posto riservato alla rappresentanza dell'Opera nazionale, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare di ufficio il rappresentante medico dell'Opera, sentite, ove sia possibile, le principali associazioni o sezioni dei mutilati o invalidi di guerra della Provincia.

Qualora l'Opera nazionale non provveda entro il termine asse-

gnato dal Ministero della giustizia e degli affari di culto alla designazione dei due sanitari per la composizione del Collegio medico di cui all'art. 10 della legge, il ministro della giustizia e degli affari di culto potrà provvedere di ufficio alla loro nomina.

Qualora le organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori non provvedano nel tempo prefisso alle designazioni di cui all'articolo precedente, la Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione farà d'ufficio, al ministro, le relative proposte.

Art. 29.

Il Collegio medico dovrà normalmente pronunciare il suo giudizio entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Il Collegio medico giudica a maggioranza di voti e il suo giudizio è inappellabile. Il risultato della visita collegiale sarà subito notificato alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale che ne darà immediata comunicazione con lettera raccomandata all'interessato.

Il mutilato o invalido sottoposto a visita collegiale, il cui risultato sia stato a lui sfavorevole, non potrà chiedere di essere sottoposto a nuova visita, prima che sia trascorso un semestre.

Il giudizio espresso dal Collegio medico ha effetto solo per quanto riguarda l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e del presente regolamento.

Art. 30.

Allorchè si tratti di assunzione di invalidi presso pubbliche Amministrazioni, il Collegio medico sarà nominato dal ministro competente, il quale potrà anche delegare la visita al Collegio peritale già costituto nella Provincia ai sensi dell'art. 27.

Art. 31.

Il datore di lavoro può in qualunque tempo chiedere la visita di controllo presso il Collegio medico di cui all'art. 5 della legge.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del Collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido, sarà tenuto a corrispondere a questo i salari perduti nel caso in cui il referto del Collegio riesca favorevole all'invalido.

Art. 32.

Le spese per l'attuazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e del presente regolamento gravano sul fondo stanziato nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per il collocamento nel Regno.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà assegnare annualmente, per l'attuazione della predetta legge e del presente regolamento, un contributo a favore delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione nella misura che sarà ritenuta necessaria per indennizzarle delle maggiori spese che saranno da esse sostenute a tale scopo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BENEDUCE.

Il numero 93 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 34, che autorizza il Governo del Re ad emanare le norme regolamentari per l'esecuzione del testo unico predetto;

Visto il capo VIII della parte speciale del testo unico di cui sopra, concernente il credito agrario in Sicilia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per il funzionamento della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO
per il funzionamento della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia

—

Art. 1.

La Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è un Ente morale autonomo, la cui gestione è affidata al Banco stesso, che lo amministra a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione del Banco discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione, le norme di servizio, i ruoli organici speciali ed i regolamenti interni della Sezione; designa il direttore del Banco a questa preposto, autorizza le spese, i movimenti di capitale e gli impegni non considerati nel bilancio di previsione, propone e determina i saggi di interessi attivi e passivi; fissa l'erogazione degli utili su parere della Commissione centrale del credito di cui all'art. 6 del presente regolamento; autorizza i giudizi in grado di appello e cassazione, delibera le transazioni, i concordati, gli stralci quando il credito principale residuo superi le lire cinquemila, e la eliminazione dalle scritture di partite ammortate; consente cancellazioni, surroghe e posterghe di iscrizioni ipotecarie, quando il credito principale residuo superi le L. 15.000; delibera su quanto concerne l'emissione di cartelle; ed infine approva il rendiconto da presentare annualmente al Consiglio generale dell'Istituto ed al ministro per l'agricoltura.

Art. 3.

Il direttore generale del Banco rappresenta la sezione di credito agrario di fronte ai terzi; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle disposizioni in vigore; propone al Consiglio il nome del Direttore da mettere a capo della sezione e destina gli impiegati del Banco addetti allo speciale servizio; sorveglia il regolare ed efficace svolgimento di quest'ultimo, vista le situazioni ed i bilanci; presenta al Consiglio, con le sue eventuali osservazioni e proposte, le re-

lazioni annuali del direttore di cui all'articolo seguente; e provvede a quant'altro non sia riservato al Consiglio di amministrazione o ad altro organo ai termini del presente regolamento.

Art. 4.

Il direttore preposto alla sezione, alla immediata dipendenza del Direttore generale, eseguo e fa eseguire le disposizioni in vigore e le deliberazioni del Consiglio e cura il normale svolgimento del servizio, promuovendo i provvedimenti all'uopo necessari.

È capo del personale tutto addetto alla sezione o da questa assunto e propone al direttore generale i provvedimenti riguardanti il personale stesso. È inoltre segretario, con voto consultivo, del Consiglio di amministrazione del Banco per gli affari di credito agrario.

Firma, insieme al ragioniere della sezione, i mandati emessi dall'Ufficio centrale, le situazioni ed i bilanci, ed assume, per delega del direttore generale, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, la firma della corrispondenza.

Presenta annualmente al direttore generale, dopo averle sottoposte alla Commissione centrale del credito, che può farle seguire dalle proprie osservazioni e proposte, due distinte relazioni, una sul preventivo e l'altra sul consuntivo.

Nei casi di assenza o impedimento è sostituito da uno dei vice direttori addetti all'Ufficio da lui designato.

Art. 5

La contabilità della sezione, che è separata da quella del Banco, è riassunta da uno speciale ufficio di ragioneria alla immediata dipendenza del direttore della sezione con a capo un funzionario del Banco di grado non inferiore a vice direttore.

Spetta al ragioniere preposto, che ne è responsabile, il riscontro contabile di tutte le operazioni e delle spese della sezione.

Art. 6

Presso la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è istituita una Commissione centrale del credito composta del direttore della sezione, che la presiede, e da altri quattro membri nominati due dal ministro di agricoltura, uno dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, fra gli amministratori delle Casse agrarie e rurali e Cooperative agricole della Sicilia, ed uno dal Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » in Palermo.

Tutti i membri della Commissione debbono essere scelti fra persone esperte in materia di credito agrario.

Ai componenti la Commissione spetta una medaglia di presenza di L. 20 per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, ed una diaria di L. 50 per ogni giorno di adunanza della Commissione, per quei membri che non risiedono nel luogo della riunione.

Essi, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e non sono rieleggibili almeno per un biennio.

Dopo il primo anno dalla costituzione della Commissione scadranno dalla carica due dei membri della medesima i cui nomi saranno estratti a sorte.

Successivamente la scadenza sarà determinata dall'anzianità. I membri della Commissione venuti a mancare nel corso di un biennio per dimissioni e per altra causa sono sostituiti con altri membri nominati dagli stessi Enti che avevano nominato quelli venuti a mancare.

I membri nominati nel corso di un biennio durano [in] carica fino alla fine del biennio stesso.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

a) determina i criteri di distribuzione del credito agrario e propone al Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia le speciali norme da emanare all'uopo;

b) dà parere sulle questioni di massima, sulla interpretazione da dare alle disposizioni di leggi e regolamentari che disciplinano il credito agrario e sulla erogazione degli utili della sezione;

c) designa i periti di cui agli articoli 8 e 14 e propone la erogazione degli utili di cui al 2° comma dell'art. 16 del presente regolamento;

d) delibera la concessione dei prestiti, dei mutui e dei conti correnti di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, previo il parere favorevole delle Commissioni di cui all'art. 8, con facoltà di delegare alle Commissioni medesime la concessione di quelli per somme non superiori a L. 15.000.

Art. 8.

Presso ciascuna sede o succursale siciliana del Banco di Sicilia è costituita una speciale Commissione di sconto per le operazioni di Credito agrario, presieduta dal direttore della sede o succursale e composta:

a) di due membri scelti a turno in una lista di sei nomi di amministratori di Casse agrarie e rurali e di cooperative agricole, formata annualmente della Commissione centrale del Credito;

b) di un perito scelto a turno fra due annualmente designati dalla detta Commissione centrale;

c) del direttore della locale cattedra ambulante di agricoltura o in sua mancanza, del dirigente quella istituzione agraria della Provincia che sarà designata dalla ripetuta Commissione centrale del credito.

Potrà essere aggregato alla Commissione di sconto, quando il presidente lo stimi utile e la stessa Commissione lo richieda, un membro della Giunta tecnica del catasto o un ingegnere del Genio civile, designati dai rispettivi capi di ufficio, o entrambi i detti funzionari.

Le designazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* saranno fatte dalla Commissione centrale, su proposta delle locali Direzioni del Banco.

Ciascuna Direzione deve proporre un numero di nomi e di istituzioni doppio di quello da designare

Si applicano ai componenti le Commissioni di sconto le disposizioni del terzo comma dell'art. 6.

Art. 9.

I componenti la Commissione centrale del credito e le locali Commissioni di sconto non possono partecipare alla seduta nella quale debbasi deliberare o dare parere su operazioni richieste da privati con i quali essi abbiano rapporti di parentela, di affinità o di interessi, ovvero da Società od Enti di cui essi facciano, a qualunque titolo, parte.

Art. 10.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente:

a) danno parere sulle domande di prestiti, mutui e conti correnti sulle quali compete alla Commissione centrale del credito di deliberare;

b) deliberano la concessione di prestiti, mutui e conti correnti, nei limiti delle deleghe ricevute dalla Commissione centrale del credito ai termini dell'art. 7, lettera *d)*.

Art. 11.

I direttori delle sedi e succursali siciliane del Banco di Sicilia, rappresentano, nella rispettiva sfera di azione, la sezione di fronte ai terzi per le operazioni a beneficio di fondi siti nel territorio medesimo.

Essi presiedono la Commissione di sconto ed invigilano sul regolare svolgimento del servizio, al quale è preposto, per cia-

scuna sede o succursale, un impiegato del Banco con grado di capo d'ufficio o vice direttore, che è responsabile del normale e proficuo andamento del servizio, della regolarità ed efficacia sostanziale e formale sì delle operazioni che dei rapporti della sezione con terzi ed al quale il direttore può delegare in tutto o in parte la firma.

Il vice direttore o capo d'ufficio proposto al servizio di credito agrario presso ciascuna sede o succursale è capo del personale locale della sezione e segretario, con voto consultivo, della Commissione di sconto per il credito agrario.

Art. 12.

La Sezione si avvale, in quanto possibile, del personale e degli uffici del Banco; ma può assumere per conto esclusivo proprio il personale legale, tecnico, amministrativo-contabile, d'ordine e di servizio che occorresse in più, determinandone i requisiti, le mansioni e gli emolumenti; e può altresì istituire uffici propri in quei centri agricoli importanti nei quali il Banco non abbia proprie sedi o agenzie.

Il personale proprio della sezione sarà preferibilmente assunto con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili, combinati con contratti di assicurazione, che garentiscano un equo trattamento di quiescenza, escluso ogni diritto a pensione.

Art. 13.

La sezione sosterrà direttamente tutte le spese di amministrazione che esclusivamente la riguardano, compresa quella per il personale assunto come sopra, e rimborserà al Banco la spesa effettiva relativa al personale da questo fornito e assegnato esclusivamente al servizio del credito agrario sì al centro che nelle filiali, nonchè una somma mensile a calcolo, da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione del Banco, di concerto col Ministero di agricoltura, a titolo di rimborso di spese generali di amministrazione, in essa compreso il compenso per il servizio di cassa e per la prestazione d'opera dell'altro personale che attende parzialmente al credito agrario.

Art. 14.

Finchè non avrà un proprio personale tecnico e legale adeguato, la sezione potrà avvalersi degli avvocati del Banco e di periti scelti da apposito albo formato dalla Commissione centrale del credito. Gli uni e gli altri saranno retribuiti secondo una tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di detta Commissione.

Spetta al direttore della sezione designare volta per volta il perito incaricato di compiere gli esami tecnici da eseguire in sede di istruzione delle singole domande di prestito per gli scopi di cui agli articoli 17, 19 e 81 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048.

Art. 15.

La sezione parteciperà in Sicilia, con contributi da gravare sulla spesa di esercizio, alla organizzazione delle Cattedre ambulanti sì provinciali che circondariali o speciali o loro sezioni, nonchè di altre istituzioni che curino l'istruzione o l'assistenza tecnica agraria nell'isola.

Potrà parimenti partecipare, sussidiandola ai termini del precedente comma, ad una Unione che coordini l'azione dei detti Istituti.

Tali partecipazioni dovranno avere la preventiva approvazione del ministro per l'agricoltura, a cui è parimenti demandato di approvare lo statuto dell'Unione di cui al precedente capoverso.

Art. 16.

Gli utili netti della sezione, dedottone eventualmente il 30 0|0 di cui al comma seguente, sono destinati a costituire un fondo di riserva della medesima.

La sezione ha facoltà di destinare fino a due decimi degli utili netti annuali alla formazione di un fondo per premi e sussidi alle istituzioni che svolgono opera proficua per l'agricoltura e per erogazioni a favore dei figli dei contadini morti in guerra o dalla guerra resi inabili al lavoro; e un altro decimo degli utili stessi a disposizione del Consiglio per premi al personale.

Tutti i crediti non garantiti da ipoteca convenzionale scaduti e non pagati nell'esercizio e gli eventuali disavanzi di gestione saranno ammortati alla fine di ciascun anno prelevandone l'ammontare dagli utili dell'esercizio o dal fondo di riserva, o, in mancanza, dal patrimonio della sezione.

Saranno pure ammortati i crediti risultati incapienti in seguito alla espropriazione degli immobili ipotecati a garanzia e quelli scaduti da più di un quinquennio e non riscossi quantunque garantiti da ipoteche.

Art. 17.

In caso di perdita di un quarto del patrimonio della sezione spetta al Consiglio di amministrazione proporre e al ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro, decretare la continuazione della gestione ovvero la liquidazione, stabilendone le modalità.

Compiuta la liquidazione, il ministro di agricoltura destina, con decreto emesso di concerto col ministro del tesoro, il residuo patrimonio della sezione, tenuto conto della provenienza delle somme costituenti il patrimonio medesimo.

Art. 18.

Il ministro per l'agricoltura può disporre ispezioni ordinarie e straordinarie sul funzionamento della sezione.

Dai risultati delle stesse, dalle comunicazioni del commissario di cui all'articolo seguente o dai propri rilievi il ministro per l'agricoltura trarrà norma per adottare i provvedimenti di sua competenza o per promuovere quelli di competenza del ministro del tesoro e del Regio Governo.

Art. 19.

Ferme le attribuzioni dell'ispettore del tesoro delegato presso la Direzione generale del Banco di Sicilia, cui spetta altresì sorvegliare la creazione e l'emissione delle cartelle, nonchè il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate, è istituito presso la sezione un commissario governativo.

Il commissario, nominato dal ministro per l'agricoltura tra gli esperti in materia di credito agrario, assiste alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e della Commissione centrale del credito; promuove i provvedimenti di cui agli articoli 1, lettera *b*) capov. e 2 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, e il coordinamento delle disposizioni ed istituzioni vigenti in quanto possano interessare il credito agrario, il progresso dell'agricoltura e la colonizzazione e favorirne l'incremento; fa le eventuali osservazioni sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul credito agrario e fondiario; invigila sulla funzione di propaganda svolta dalla sezione per l'incremento del credito agrario e la costituzione e il riordinamento degli Enti intermediari; riferisce al Ministero di agricoltura sul funzionamento della sezione e sui provvedimenti necessari perchè le operazioni relative alle quotizzazioni, alle trasformazioni agrarie o fondiarie ed ai miglioramenti siano favorite coll'assistenza degli organi tecnici dipendenti dal Ministero stesso, e controfirma gli elenchi da comunicarsi ogni anno, entro il mese di dicembre, al Ministero per l'agricoltura relativamente ai mutui entranti in ammortamento col 1° gennaio successivo, con l'indicazione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi a carico dello Stato.

La nomina del Commissario ha la durata di tre anni ed è fatta

dal ministro per l'agricoltura, il quale determina altresì l'indennità spettante al commissario stesso a carico della sezione.

Art. 20.

I proventi del 30 0|0 del tributo fondiario di cui alla lett. *a*) dell'art. 82 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, sono bimestralmente versati dal tesoro alla sezione ad incremento del capitale di questa ultima, in quanto risultino estinte le originarie anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

La sezione può altresì accettare, con l'autorizzazione del Ministero per l'agricoltura, lasciti, erogazioni, contributi, conferimenti di Enti, di Società e di privati.

Se il conferimento è fatto a titolo di partecipazione al capitale, il ministro per l'agricoltura, con suo decreto, determina le modalità e condizioni della partecipazione.

Art. 21.

I prelevamenti dei tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 84 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, saranno da questa addebitati alla sezione di credito agrario in un conto corrente fruttifero, nel quale saranno accreditati i relativi rimborsi.

La misura degli interessi di tale conto corrente sarà determinata dal Consiglio di amministrazione del Banco, in modo da non superare per più dell'1 per cento il costo dei depositi a risparmio ordinario raccolti dalla Cassa di risparmio.

Analogo conto corrente fruttifero, alla stessa ragione di interessi, sarà tenuto dal Banco per i prelevamenti dal fondo di tre milioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo sopra citato.

Le condizioni del conto corrente con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele saranno fissate con decreto del ministro per l'industria, di concerto con il ministro per l'agricoltura.

Art. 22.

Per il collocamento delle cartelle sarà costituito un Consorzio fra la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e la Cassa dei depositi e prestiti, in applicazione dell'art. 83 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048.

Art. 23.

Nel caso di mutui concessi al fine di mettere in grado Enti pubblici, Cooperative ed Enti intermediari in genere di acquistare fondi rustici per quotizzarli fra singoli agricoltori, coltivatori diretti, la sezione può consentire che le sovvenzioni all'uopo accordate siano addebitate all'Ente in un conto corrente garantito da ipoteca e che il debito del conto corrente coi relativi interessi sia estinto mediante il ricavato dei mutui da concedersi agli acquirenti dei singoli lotti, secondo il piano di quotizzazione preventivamente attuato ed allegato al contratto di conto corrente, e, per la parte del piano non potutasi eventualmente attuare, allo stesso Ente.

Art. 24.

Nella concessione dei mutui ipotecari col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi saranno possibilmente preferiti:

a) i progetti da eseguirsi in zone in cui i lavori dello Stato, di Enti locali, di Consorzi e di privati per opere stradali, ferroviarie e di bonifica, per miglioramenti igienici, sistemazioni idraulico-forestali, laghi e serbatoi artificiali siano destinati o destinabili prevalentemente alle irrigazioni e alla produzione di forza motrice per le culture e industrie agrarie e per fornire luce alle borgate rurali;

b) i progetti per miglioramenti e trasformazioni fondiarie che favoriscano le quotizzazioni e la costituzione di borgate rurali in prossimità di centri agricoli industriali e minerari già esistenti, di stazioni o fermate ferroviarie e di scuole rurali;

c) i progetti che favoriscano l'incremento dei prodotti maggiormente richiesti nei centri prossimi di consumo, nei grandi mercati nazionali ed esteri e nei paesi in cui più proficuamente si esplica la attività degli emigrati siciliani;

d) i progetti che permettano la creazione della piccola proprietà terriera, anche mediante l'investimento dei risparmi degli emigrati che ritornano in patria.

Art. 25.

Il ministro di agricoltura, con decreto emesso di concerto col ministro del tesoro, determina annualmente la misura del contributo governativo nel pagamento degli interessi dei mutui ipotecari, entro il limite del 2,50 0|0 fissato dal 3° comma dell'articolo 81 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
MAURI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Sangiustino (Perugia), Robecco d'Oglio (Cremona) e Fontevivo (Parma).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Sangiustino (Perugia), Robecco d'Oglio (Cremona) e Fontevivo (Parma), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di San Giustino (Perugia), Robecco d'Oglio (Cremona) e Fontevivo (Parma).

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

AVVISO.

Con distinti decreti di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 22 gennaio 1922, sono state istituite rispettivamente una R. Agenzia consolare in Johannesburg, dipendente dal R. Consolato in Capetown e una R. Agenzia consolare in Rangoon dipendente dal R. Consolato in Calcutta.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con decreto Ministeriale del 29 settembre 1921:

La Noce Angela, nata Meli, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 16 agosto 1921.

Con R. decreto del 4 ottobre 1921:

Arbizzoni Sofia, nata Vitali, ufficiale telefonica a L. 4100+1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 13 agosto 1921.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Astraudi Emilia, ufficiale telefonica a L. 4100 + 993,34, in aspettativa per motivi di malattia, e richiamata in attività di servizio dal 31 luglio 1921, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° agosto 1921.

Perrella Anna, nata Vacca, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 23 giugno 1921.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1921:

Galli Edoardo, verificatore a L. 6000, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 1° aprile 1921.

Mainero Chiara, commessa a L. 2933,34 + 200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 14 marzo 1921.

Con decreto Ministeriale del 10 giugno 1921:

Mozzati Luisa nata Spasiano, commessa a L. 2600 più 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia, dal 1° maggio 1921.

Con decreto Ministeriale del 22 luglio 1921:

Tarantino Cosimo, guardafili telefonico a L. 2800, è collocato in aspettativa per motivi di malattia, dal 1° giugno 1921.

Con decreto Ministeriale del 5 agosto 1921:

Guarino Salvatore, guardafili telefonico a L. 5800, è collocato in aspettativa per motivi di malattia, dal 27 giugno 1921.

Con decreto Ministeriale del 4 ottobre 1921:

Ottavi Orsola in Di Castro, commessa telefonica a L. 3000 più 133,34, è collocata in aspettativa per motivi di malattia, dal 22 agosto 1921.

Con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1921:

Lalli Pierantonio, apparecchiatore telefonico a L. 3966,67 più 466,67, è collocato in aspettativa per motivi di malattia, dal 1° settembre 1921.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Tamaio cav. Corrado, colonnello di cavalleria, promosso maggiore generale con anzianità 16 dicembre 1915 e decorrenza degli assegni dal 1° giugno 1917.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti.

Con R. decreto del 3 luglio 1921:

I seguenti tenenti sono collocati in congedo provvisorio dal 1° luglio 1921:

Mollo Alberto — Zappalà Giuseppe — Tarone Giuseppe — Genetiempro Antonio.

Vitrò Francesco — Di Mezza Antonio — Grippaldi Vito — Trombone Angelo.

Con R. decreto del 28 agosto 1921:

I seguenti tenenti sono collocati in congedo provvisorio a datare dal 1° settembre 1921:

Piras Massimino — Avitabile Nicola — Loffreda Guglielmo.

Con R. decreto del 13 ottobre 1921:

Vallese-Cardillo Manlio, tenente, dispensato, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali del 16 ottobre 1921.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Degli Albizzi Nicolò, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 1° novembre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa, dal 16 novembre 1921.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

Pinna Pietro Francesco, sottotenente, promosso tenente nell'arma stessa con anzianità 1° febbraio 1917 con riserva di anzianità relativa.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Fiastri Guido, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 22 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 16 novembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Mondini Ferdinando, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 16 ottobre 1921.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.